



COMUNE DI AGNANA CALABRA

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Prot. n. 3440 del 07/09/2018

ORD. N. 26/2018

DIVIETO DI CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (R.S.U.) ED ASSIMILABILI PRESSO I CASSONETTI DEL TERRITORIO COMUNALE DI AGNANA CALABRA DA PARTE DI CITTADINI PROPRIETARI DI IMMOBILI E/O RESIDENTI IN ALTRI COMUNI.

IL SINDACO

Premesso che:

- Il comune di Agnana Calabria espleta direttamente con il proprio personale il servizio di raccolta dei rifiuti sul territorio comunale;
- la raccolta dei rifiuti urbani differenziati e indifferenziati, attualmente è effettuata da questo Comune mediante l'utilizzo dei cassonetti opportunamente dislocati su tutto il territorio comunale;

Fatto presente che:

- Gli operatori comunali, hanno comunicato, che in questo ultimo periodo, c'è stato un notevole incremento del quantitativo dei rifiuti indifferenziati raccolti presso il territorio comunale di Agnana Calabria, e in particolar modo nei cassonetti RSU indifferenziati dislocati lungo la via Roma (Strada provinciale Siderno – Agnana – Canolo);

Rilevato che:

- L'aumento esponenziale del quantitativo di rifiuti indifferenziati, comporta un indebito aggravio dei costi del servizio di igiene urbana che grava su tutta la collettività di questo comune;
- I quantitativi di rifiuti conferiti presso i cassonetti, sono tali da esaurire in breve tempo, la capacità degli stessi cassonetti presenti sul territorio e che, di conseguenza, i rifiuti urbani vengono depositati all'esterno dei cassonetti;

Considerato che

- l'abbandono di rifiuti anche in prossimità dei cassonetti stradali, oltre a rappresentare un problema estetico e ambientale, costituisce un potenziale rischio igienico-sanitario per la salute pubblica ed un eventuale pericolo per la sicurezza dei cittadini;

Ritenuto

- Dover vietare il conferimento ai non residenti non soggetti passivi della TARI di abbandonare rifiuti di qualsiasi genere nel territorio del comune di Agnana Calabria;
- Dover vietare il deposito e/o abbandono di rifiuti di qualsiasi natura fuori dai cassonetti per la raccolta dei rifiuti;
- necessario ed urgente intraprendere delle azioni mirate ad eliminare tali comportamenti da parte di chicchessia;
- opportuno ed inderogabile provvedere in merito;

Visti

- gli artt. 50 e 54 del decreto legislativo n.267/2000 e ss.mm.ii.;
- l'articolo 198 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti;

ORDINA

- Il divieto assoluto di conferimento nel territorio Comunale di qualsiasi tipo di rifiuto e con qualsiasi modalità da parte di coloro che non siano residenti, ovvero che non risultino soggetti passivi TARI e che pertanto non concorrono al sostenimento dei costi propri del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani, ad eccezione di persone regolarmente registrate, che alloggino in strutture ricettive, o abitazioni private adibite a struttura ricettiva.
- E' fatto divieto di depositare o di appoggiare a terra, fuori dagli appositi cassonetti qualsiasi tipo di rifiuto anche se gli stessi cassonetti dovessero essere già completamente pieni.
- L'inosservanza ai divieti di cui alla presente ordinanza sindacale, per le modalità di conferimento dei rifiuti urbani, comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 7/bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, e cioè:
 - sanzione da € 25 ad € 500,00 per coloro che conferiscono rifiuti nel territorio del comune di Agnana Calabria non essendo soggetti passivi della TARI nel comune di Agnana Calabria;
 - sanzione da € 25 ad € 500,00 per coloro che depositano e/o abbandonano rifiuti di qualsiasi natura fuori dai cassonetti;
 - In caso di infrazioni che riguardano entrambi i divieti, le sanzioni relative saranno cumulate, fermo restando l'applicazione delle eventuali sanzioni penali e di ulteriori sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

DISPONE

- Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale on – line e sul sito istituzionale.
- Il presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi;
- La presente ordinanza sia trasmessa:
 - Al Prefetto di Reggio Calabria;
 - Alla Regione Calabria – Dipartimento ambiente e territorio;
 - Alla locale Stazione dei Carabinieri;
 - Alla Polizia di Stato - Commissariato di Siderno (RC);
 - Al comando della Polizia Municipale - Sede;
- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Calabria sezione di Reggio Calabria ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto il pagamento del contributo unificato nella misura prevista dall'art. 13, commi 6 – bis e 6 – bis 1, del D.P.R. n. 115/2002 e successive modificazioni) rispettivamente entro i termini di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.
- Il comando della Polizia Municipale e tutte le forze dell'ordine locali sono incaricati di far osservare e rispettare la presente ordinanza.



Il Sindaco
Caterina Furfaro

Caterina Furfaro